

LODI, li 09/01/2026

Spett.le

BANCO BPM

SEDE DI LODI

FIDEJUSSIONE SPECIFICA GARANZIA N° 1202999

CONDIZIONI CONTRATTUALI

In relazione alla fidejussione da me/noi rilasciata in data odierna a Vostro favore nei termini di cui al modulo J 700555 di cui la presente costituisce parte integrante e sostanziale, prendo/prendiamo atto che i nostri rapporti restano disciplinati secondo le norme di seguito riportate.

Premesso:

- Dichiaro/dichiaro di accettare le norme che disciplinano le operazioni garantite e le condizioni economiche con Voi pattuite dal debitore; eventuali modifiche delle suddette norme e condizioni, purché da Voi rese note al debitore nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal contratto, avranno pieno effetto anche nei miei/nostri confronti.
- l'indirizzo valido per le eventuali comunicazioni, di cui all'art. 12 delle condizioni infra sotto riportate, è quello da me/noi sotto specificato;
- che i nostri rapporti restano disciplinati secondo le norme di seguito riportate.

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DENOMINATE FIDEJUSSIONE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
2. La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali delle obbligazioni garantite, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla banca, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

Art. 2 - Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti

1. Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore stesso.

Art. 4 - Recesso dalla garanzia

1. Il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso con le modalità sopra specificate.
2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni garantite del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento suindicato.
3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l'effetto che il fideiussore stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.
4. Se la fideiussione è prestata unicamente a garanzia di una o più operazioni valide a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino a quando alla banca non risultino formalmente estinte le operazioni garantite.

Art. 5 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito

1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
2. La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti delle operazioni e dell'importo dallo stesso garantiti, l'entità dell'esposizione del debitore relativa ai rapporti garantiti, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
3. Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la banca comunica al fideiussore - nei limiti ed alle condizioni ivi previsti - le medesime informazioni con cadenza annuale in forma scritta all'ultimo indirizzo comunicato.

Art. 6 - Responsabilità del fideiussore

1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato. La deroga, nel caso in cui almeno uno dei garanti sia una persona fisica, avverrà nei termini indicati nell'allegata lettera di rilascio della fideiussione (mod. J 700555).
2. Il fideiussore rinuncia ad avvalersi delle eccezioni eventualmente spettantigli ai sensi dell'art. 1955 cod.civ., qualora, per fatto della Banca, non potesse aver luogo la surrogazione a suo favore nei diritti ed in tutte le altre garanzie della Banca verso il debitore principale.
3. Il fideiussore, nel caso in cui l'operazione garantita riguardi lo sconto e/o l'accredito in conto corrente s.b.f. di effetti, dichiara di riconoscere espressamente alla Banca la facoltà di avvalersi, in ogni tempo ed a suo insindacabile giudizio, di quanto disposto dall'art. 1186 del cod.civ., e cioè di agire anche nei suoi confronti, così come previsto per il debitore principale, pure in forza di titoli scontati e/o accreditati in conto corrente salvo buon fine ancora a scadere.

Art. 7 - Pagamento del fideiussore

1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
2. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede fra la banca ed il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della banca.
3. Nel caso in cui una o più fra le obbligazioni garantite siano denominate in valuta estera, con la clausola "effettivo" o altra equivalente, il fideiussore può essere tenuto ad effettuare il pagamento di quanto da lui dovuto nella stessa valuta estera.
4. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
5. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.
6. Il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quale delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 8 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il fideiussore più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod.civ., la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la banca darà pronta comunicazione scritta al fideiussore.
3. Se la fideiussione è prestata da più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei fideiussori, ovvero, in caso di fideiussione prestata pro-quota, secondo la quota percentuale per la quale ciascun fideiussore ha prestato la presente garanzia e, ricorrendo il caso, con il vincolo di solidarietà di cui all'art. 17.
4. Analogo diritto spetterà alla banca dopo operata la disdetta degli affidamenti, decorsi inutilmente i termini fissati per l'adempimento.
5. Per il realizzo dei titoli il fideiussore dichiara di dispensare la banca dall'intimazione ai sensi dell'art. 2797 cod.civ. e riconosce alla banca stessa la facoltà di procedere alla vendita con le forme, modalità e tempi che essa riterrà più opportuni.

Art. 9 - Invalidità dell'obbligazione garantita

1. Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

Art. 10 - Recesso dal rapporto garantito

1. La banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti.

Art. 11 - Efficacia della fideiussione

1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.
2. Eccezzuato il caso di fideiussioni rilasciate "pro quota", quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

Art. 12 - Invio della corrispondenza al fideiussore

1. L'invio al fideiussore di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca - anche relative al presente contratto - saranno fatti al fideiussore con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In caso di trasferimento all'estero del fideiussore, il suo domicilio - in difetto di diversa indicazione relativa ad una località sita in territorio italiano, data dal fideiussore medesimo - ai sensi e per gli effetti dei rapporti qui regolati, si intende fin d'ora automaticamente eletto presso il Sindaco del Comune ove era la sua ultima residenza/sede legale in Italia.

Art. 13 - Spese

1. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 14 - Segnalazione della garanzia

1. Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 15 - Legge applicabile

1. La presente garanzia è regolata, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.

Art. 16 - Foro Competente

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello della Sede legale della Banca o, in alternativa, quello della dipendenza della Banca presso la quale sono intrattenuti i rapporti garantiti.

Sia il fideiussore che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo di residenza o sede del fideiussore, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della Banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del fideiussore stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del fideiussore autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Art. 17 - Fideiussioni pro-quota:

1. **Solidarietà** (clausola operante solo nel caso di fideiussioni pro-quota quando la "solidarietà" sia espressamente richiamata nella lettera di rilascio della fideiussione stessa): qualora la fideiussione sia prestata da più garanti pro-quota in modo solidale, nel caso di inadempimento di uno o più dei fideiussori, nonché in ogni altro caso in cui l'obbligazione di alcuno dei garanti risulti inesistente o sia venuta a cessare per causa non imputabile alla banca, i garanti sono obbligati a rispondere verso la banca per l'intero ammontare della/e quota/e del/i fideiussore/i inadempiente/i o non più obbligato/i, suddividendo fra loro detto ammontare proporzionalmente alle rispettive quote.
2. Nelle fideiussioni pro quota "non solidali" il singolo fideiussore risponde nei limiti dell'importo da lui garantito. I garanti non sono obbligati a rispondere verso la banca per l'intero ammontare della/e quota/e del/i fideiussore/i inadempiente/i o non più obbligato/i.

Art. 18 - Clausole non applicabili ai consumatori

1. Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod.civ. a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità - fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso - non si applica quanto previsto dal:
- art. 2 - annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti
 - art. 6, 2° e 3° comma - responsabilità del fideiussore
 - art. 7, 1°, 2°, 3° e 5° comma - pagamento del fideiussore
 - art. 8, 2° e 5° comma - compensazione relativa a crediti non liquidi ed esigibili
 - art. 12, 2° comma - elezione automatica di domicilio
 - art. 16 - foro competente.

Il presente contratto non prevede specifiche Condizioni Economiche.

Dichiaro/Dichiariamo che la presente unitamente ai relativi documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità.

Firma/e:

FUREGATO ANDREA
Nato/a a LODI il 05/06/1997
Codice Fiscale FRGNDR97H05E648A
NDG 015153061 - AMMINISTRAT.
Società COMUNE DI LODI - partita iva 03116800156

Data _____ Luogo _____

Visto per l'autenticità della firma

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

"Fidejussione Specifica"

- **Art. 1 (estensione della garanzia alle obbligazioni derivanti da rinnovi o proroghe delle operazioni garantite);**
- **Art. 2 (annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti);**
- **Art. 3 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni degli aventi causa);**
- **Art. 4 (recesso dalla garanzia);**
- **Art 6 (responsabilità del fideiussore: dispensa dall'agire nei termini dell'art. 1957 cod. civ.; rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1955 cod.civ.);**
- **Art. 7 (pagamento del fideiussore: pagamento a semplice richiesta e valore probatorio della scritture contabili);**
- **Art. 8 (diritto di compensazione);**
- **Art. 9 (invalidità dell'obbligazione garantita);**
- **Art. 10 (recesso dal rapporto garantito);**
- **Art. 11 (efficacia della fideiussione: inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori);**
- **Art. 16 (foro Competente);**
- **Art. 17 (Solidarietà in caso di insolvenza di uno o più firmatari nelle fideiussioni pro-quota).**

Firma/e:

FUREGATO ANDREA
Nato/a a LODI il 05/06/1997
Codice Fiscale FRGNDR97H05E648A
NDG 015153061 - AMMINISTRAT.
Società COMUNE DI LODI - partita iva 03116800156

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM

LODI, li 09/01/2026

Spett.le

BANCO BPM

SEDE DI LODI

FIDEJUSSIONE SPECIFICA GARANZIA N° 1202999

Con la presente io sottoscritto/a / noi sottoscritti:

COMUNE DI LODI CON SEDE IN LODI (LO) , PIAZZALE BROLETTO 1

mi costituisco / ci costituiamo fidejussori solidali di:

SPORTING LODI SOCIETA' SPORTIVA

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMIT CON SEDE IN LODI

(LO) , VIA GIUSEPPE PIERMARINI SNC

e dei suoi/loro successori o aventi causa (di seguito il "Debitore"), nel limite dell'importo massimo di euro 9.621.739,00 (Euro novemilioneisecentoventiunomilasettecentotrentanove/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, assunte e/o assumende dal/i predetto/i nominativo/i o da chi gli fosse subentrato, in dipendenza di:

MUTUO CHIROGRAFARIO DI EUR. 9.551.328,09

(NOVEMILIONICINQUECENTOCINQUANTUNOMILATRECENTOVENTOTTO/09**)

La presente fidejussione è regolata dalle norme riportate nel modulo J 700555A che, da me/noi debitamente sottoscritto, è unito alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale.

Distinti saluti.

Data 09/01/2026

FUREGATO ANDREA

Nato/a a LODI il 05/06/1997

Codice Fiscale FRGNDR97H05E648A

NDG 015153061 - AMMINISTRAT.

Società COMUNE DI LODI - partita iva 03116800156

Data

Luogo

Visto per l'autenticità della firma

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM